

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Parte ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 24.180,00 corrispondente all'importo di operazioni disconosciute eseguite da terzi, nel contesto di una truffa originata dalla telefonata di un sedicente operatore della banca che lo informava di operazioni anomale e del rischio di frode sul conto a lui intestato, rischio che poteva essere scongiurato attraverso alcune operazioni che venivano effettuate personalmente dal cliente seguendo le istruzioni del truffatore. A seguito del raggio, il ricorrente disponeva involontariamente il trasferimento di fondi dal proprio conto corrente verso altre carte prepagate al medesimo intestate; da queste ultime venivano poi eseguiti tre bonifici a favore di diversi beneficiari.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, insta per il rigetto del ricorso eccependone preliminarmente la genericità e la mancata indicazione delle operazioni alle quali viene ricondotta la pretesa risarcitoria. Nel merito deduce che le ricevute di bonifico prodotte dal ricorrente si riferiscono ad operazioni eseguite presso altro intermediario per l'importo di euro 12.915,00, minore di quello oggetto di ricorso. Saggiunge che gli sms dai quali avrebbe avuto origine l'episodio truffaldino, sono inseriti all'interno della cronologia di messaggi riconducibili ad altro intermediario e che le operazioni in questione sono state autorizzate. Parte resistente assume anche di non avere svolto alcun ruolo nell'ambito della vicenda in oggetto con conseguente mancanza del nesso di causalità tra il danno subito dal ricorrente e la condotta della banca.

Il ricorrente, in sede di repliche, contesta l'eccezione di genericità del ricorso, vista la dettagliata descrizione della truffa esposta in ricorso. Lamenta la mancata adozione dei protocolli di sicurezza e

l'esistenza di elementi da cui doversi desumere che le operazioni siano state autorizzate direttamente dal malfattore, e non già dal ricorrente, tramite il proprio device a seguito di enrollment. Con controrepliche del 29.01.2025 l'intermediario insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso e nel rilievo sulla riconducibilità delle operazioni ad altro intermediario.

DIRITTO

Il ricorrente ha contestato l'esecuzione in suo danno di operazioni non autorizzate per complessivi euro 24.180,00, senza specificare il numero e gli importi delle singole operazioni.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto copia della denuncia in cui l'ammanto è indicato nella diversa misura di euro 33.000,00, nonché copia della documentazione relativa a tre bonifici disposti mediante carte riconducibili a un intermediario diverso dal resistente, per il complessivo ammontare di euro 12.195,00.

Considerato, quindi, che in relazione al danno oggetto di domanda (pari ad euro 24.180,00), è stata fornita evidenza di tre bonifici, eseguiti mediante uno strumento di pagamento riconducibile a un intermediario diverso da parte resistente, non può che inferirsi l'estraneità di quest'ultima rispetto ai fatti dedotti in contesa.

Di conseguenza, l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva opposta dall'intermediario è fondata e va accolta.

Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che tali bonifici – secondo quanto sostenuto da parte ricorrente – sarebbero stati preceduti da operazioni di ricarica di carte prepagate effettuate dal conto associato, le quali avrebbero costituito la provvista necessaria per l'esecuzione delle operazioni successive.

Tuttavia, con riferimento a dette operazioni di ricarica si ha che parte ricorrente, sebbene ne abbia disconosciuto l'esecuzione in sede di denuncia, in sede di ricorso non ha fornito evidenza idonea a determinarne l'ammontare complessivo.

Solo per completezza si osserva che tali spostamenti di fondi (giroconti) non hanno in concreto comportato l'effettivo depauperamento del patrimonio di parte ricorrente (posto che sia del conto sia della carta di destinazione è titolare lo stesso ricorrente), ma hanno costituito la provvista necessaria per il compimento delle operazioni successive verso terzi; e ciò esime l'intermediario dall'obbligo della c.d. SCA.

Quanto ai precedenti bonifici – asseritamente riconducibili a parte resistente – non risultano agli atti elementi probatori che siano descrittivi del loro ammontare e della loro effettiva esecuzione. Non di meno, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di denuncia, emerge che le transazioni in questione sarebbero state eseguite personalmente dallo stesso. A tale riguardo è chiaro il contenuto della dichiarazione, avente natura confessoria, con cui il ricorrente ha sostanzialmente affermato che il danno subito è frutto di "bonifici da me personalmente effettuati mediante l'inganno dell'ignoto interlocutore che si spacciava per operatore della Banca" (cfr. verbale di denuncia).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE